



Comune di Bleggio Superiore
Servizio Tecnico Edilizia Privata

Fraz. Santa Croce 40, 38071 Bleggio Superiore (TN)
C.F. e P.IVA: 00308700228 Tel: 0465/779550
E-mail: segreteria@comune.bleggiosuperiore.tn.it
PEC: comune@pec.comune.bleggiosuperiore.tn.it

MARCA
DA BOLLO

16,00€

Richiesta di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione o dalla monetizzazione degli spazi di parcheggio per prima abitazione

(art. 90, comma 1, lettere b), c) e d) della L.P. 15/2015, artt. 16, comma 7 lett. c) e 49, comma 1, del D.P.P. 19/05/2017 n. 8-61/leg.)

Il/la sottoscritto/a nato a
il codice fiscale /partita IVA
residente nel Comune di
in via/piazza/strada..... n..... CAP.
email..... PEC
Telefono/cell

relativamente alla domanda di (titolo edilizio):

..... prot..... num. di data.....
avente ad oggetto:
.....

Chiede

- ☐ ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera a) punto 3) della L.P. 15/2015 l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione per fabbricati ad uso residenziale da realizzare **nelle zone agricole** che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel **limite di 120 metri quadrati** di superficie utile netta;
- ☐ ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) della L.P. 15/2015, l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi **negli insediamenti storici**, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- ☐ ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c) della L.P. 15/2015, l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi al di **fuori degli insediamenti storici**, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai **primi 150 metri quadrati** di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
- ☐ ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d) della L.P. 15/2015, l'esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione per interventi di **nuova costruzione** destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai **primi 120 metri quadrati** di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
- ☐ ai sensi dell'art. 16, comma 7 lett. c) del D.P.P. n. 8-61/Leg. dd. 19.05.2017, l'esenzione dalla **monetizzazione degli spazi di parcheggio**

relativamente all'immobile, oggetto dell'intervento, sotto indicato:

Ubicazione:

località via civico piano

Dati catastali:

p.f. C.C.

p.ed. p.m. sub. C.C.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente,

Dichiara

ai sensi dell'art. 87, comma 4, lettera a), punto 1 della L.P. 15/2015:

☐ di essere proprietario/i della/e seguente/i unità abitativa/e oggetto dell'intervento e che lo stesso non risulta gravato da diritti reali di uso, usufrutto e abitazione:

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

altro;

☒ di essere di stato civile:

☐ coniugato con

☐ celibe / nubile;

☐ divorziato / separato giudizialmente.

☐ che il sottoscritto e/o il proprio coniuge (se coniugato) non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale oltre a quello dell'intervento edilizio;

ovvero

☐ che il sottoscritto e/o il proprio coniuge (se coniugato) sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà uso, usufrutto del/i seguente/i altri alloggio nel territorio provinciale oltre a quello dell'intervento edilizio, anche per quota, non considerato/i come alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari secondo l'allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica) e secondo l'art. 49 del D.P.P. 19/05/2017 n. 8-61/leg., per un nucleo composto da n. _____ componenti, e allega, nel caso di quote di proprietà superiori a ¼, adeguata planimetria quotata dello stesso a firma di un tecnico abilitato con l'indicazione della superficie utile calpestabile ad uso abitativo:

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

p.ed. p.m. sub. nel C.C. di per la quota di proprietà di

altro;

Luogo e data Il Dichiarante

Allegati:

☐ fotocopia documento di identità;

☐ eventuale elaborato di progetto nel caso di nuova costruzione;

☐ (nel caso di quote di proprietà superiori a ¼ su altro alloggio) planimetria quotata dell'alloggio stesso a firma di un tecnico abilitato con l'indicazione della superficie utile calpestabile ad uso abitativo.

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Di seguito si allegano l'estratto degli artt. 87 e 90 della L.P. 15/2015 e ss.mm., e art. 49, comma 1, del D.P.P. di data 19 maggio 2017 n. 8-61/leg) con il quale si potrà verificare se l'intervento oggetto previsto nella domanda rientra nelle ipotesi di esenzione totale e/o parziale dal contributo di costruzione previste dalla legge.

Art. 87 L.P. 15/2015

Contributo di costruzione

1. *omissis*

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

a) la residenza è considerata prima abitazione:

1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;

2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;

3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni;

omissis....

Art. 90 L.P. 15/2015

Esenzione dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) *omissis*

2) *omissis*

3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta;

b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) *omissis....*

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;

b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione.

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare.

Art. 16 D.P.P. di data 19 maggio 2017 n. 8-61/leg.
Esenzioni dall'obbligo dello standard di parcheggio

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge provinciale, sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici ricadenti nelle aree residenziali sature previste dai piani regolatori generali, in caso di oggettiva impossibilità di reperire nuovi spazi, dimostrata attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

5. *omissis*

6. *omissis*

7. Nei casi di cui al comma 4, l'esenzione dall'obbligo di rispetto dello standard di parcheggio non è subordinato alla monetizzazione degli spazi non realizzati in caso di:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento della prima abitazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge provinciale, per l'intera superficie dell'unità immobiliare. L'esenzione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione secondo quanto stabilito dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale; in caso di cessione in proprietà o in godimento del parcheggio nel corso dei dieci anni, è dovuta al comune la somma corrispondente alla monetizzazione del parcheggio oggetto dell'esenzione;

d) *omissis*.

Art. 49 D.P.P. di data 19 maggio 2017 n. 8-61/leg.
Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), e dall'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale dal contributo di costruzione per la prima abitazione devono essere

posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione. La convenzione è sottoscritta entro la fine dei lavori.

2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si intende quello definito dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), limitatamente ai criteri relativi al numero dei componenti il nucleo e alla superficie utile minima e purché l'alloggio presenti i seguenti servizi essenziali:

a) opere di urbanizzazione primaria;

b) acqua corrente e potabile;

c) elettricità;

d) impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;

e) servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale, non rileva la titolarità di porzioni di immobili inferiori ad un quarto della proprietà totale in comunione o in base a diritti reali di uso, usufrutto o abitazione.

4. Il termine decennale, previsto dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di fine lavori dichiarata nella dichiarazione ultimazione lavori presentata ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della medesima legge.

5. Per il calcolo della superficie ai fini dell'applicazione della franchigia prevista dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3) e lettere c) e d), si considera la singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte e cantine

e vani scale.

6. E' riconosciuta l'esenzione di cui al comma 1 limitatamente all'unità abitativa che soddisfa i requisiti di prima abitazione nel caso di realizzazione contestuale di più unità abitative che non hanno le caratteristiche di idoneità.